

# COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)  
EDILIZIA , COMMERCIO, PATRIMONIO  
Largo XXIV Maggio, n. 1 – 60123  
tel. 071/2222603  
pec: edilizia.comune.ancona@emarche.it



5° CIRCOLARE INTERPRETATIVA del 19 gennaio 2021

## PROROGA STRAORDINARIA

prevista dalla L. 27/2020 , L. 120/2020, L.159/2020 e con il D.L. 2 del 14 gennaio 2020

In questo ultimo periodo diverse normative hanno prorogato la validità di alcuni titoli abilitativi edilizi e con la proroga dello stato di emergenza dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, con l'ultimo D.L. 2/2021, si ritiene opportuno aggiornare le precedenti circolari .

### PROROGA STRAORDINARIA CON COMUNICAZIONE

L'art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 (cd. "D.L. semplificazioni"), ha in sede di conversione in Legge n.120 del 11.9.2020 , apportato alcune modifiche alla **proroga straordinaria con comunicazione a cura dell'interessato, già ivi prevista:**

- **termini di inizio e fine lavori dei PERMESSI DI COSTRUIRE rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2020** avranno a disposizione un ulteriore anno ( 1+1) per l'inizio dei lavori; mentre per l'ultimazione delle opere ulteriori 3 anni (3 + 3);
- **per le SCIA EDILIZIE presentate entro il 31 dicembre 2020** si applica la medesima normativa : inizio lavori ( 1+1), mentre per l'ultimazione delle opere ulteriori 3 anni (3 + 3).

Tali disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

Diversamente da quanto previsto per la proroga ordinaria di cui all'art.15 del DPR 380/2001 per i permessi di costruire non è necessaria nessuna istanza ma **è sufficiente una semplice comunicazione** , non soggetta a bollo o a diritti di segreteria in quanto atto dovuto.

Occorre che:

- **il soggetto interessato presenti una comunicazione** con la quale **esplicita la volontà di avvalersi della proroga straordinaria**, indicando se sia relativa all'inizio e/o l'ultimazione dei lavori (come da fax simile predisposto dall'amministrazione)
- **termini di inizio o fine lavori non devono essere già scaduti al momento della comunicazione al Comune;**
- **il Permesso di costruire o la Scia non risultino in contrasto**, al momento della comunicazione, con i **nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati (allegare specifica dichiarazione del tecnico incaricato).**

## SOSPENSIONE DEI TERMINI ART.103 DL 18/2020 E RAPPORTI CON LA PROROGA STRAORDINARIA

La proroga cd straordinaria del DL Semplificazioni **si sovrappone parzialmente** a quella automatica o ex lege prevista dall'**art.103, comma 2, del DL 18/2020** e ss.mm.ii, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che ora prevede:

*"2. Tutti i certificati, attestati, permessi di costruire, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il **31 gennaio 2020** e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (**attualmente il 30 aprile 2021**) conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" (ovvero fino al **29 luglio 2021**).*

*"2-sexies. I provvedimenti scaduti tra il 1 agosto e il 4 dicembre 2020, che non sono stati rinnovati, mantengono la loro validità originaria per ogni effetto di legge".*

Nuovo comma 2-sexies dell'art.103, introdotto dalla L. 159/2020, cd. "Proroga retroattiva" per coprire un vuoto normativo in cui i titoli erano scaduti.

**Viene prorogata la validità dei seguenti titoli abilitativi edilizi : Permesso di costruire-SCIA-SCA –TITOLO UNICO- autorizzazione sismica- AUTORIZZAZIONI e nulla osta dei diversi vincoli (ambientali, idrogeologici, dei parchi, demaniali ecc..)-AIA.**

**NON SI APPLICA** alle **CILA** ordinaria (ex art. 6 bis Dpr 380/2001) ad esclusione dei seguenti casi:

- per opere contingenti e temporanee legate allo stato di emergenza sanitaria (introdotto dall'art.264 della L. 7/2020) ;
- per opere stagionali ed opere contingibili e temporanee ( art. 181 della L. 77/2020).

<b>ATTI IN SCADENZA TRA 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021</b>	<b><u>SONO VALIDI FINO AL 29 LUGLIO 2021</u></b> ai sensi dell'art.103 comma 2 <b>PROROGA EX LEGE</b>
<b>ATTI SCADUTI tra 1 agosto e 4 dicembre 2020 e NON RINNOVATI</b>	<b>SONO COMUNQUE VALIDI FINO AL 29 LUGLIO 2021</b> - art.103 comma 2-sexies <b>PROROGA RETROATTIVA</b>
<p><b>PDC /SCIA efficaci rilasciati o formatesi prima del 31 dicembre 2020 in scadenza tra 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 sono validi ex lege fino al 29 luglio 2021</b></p> <p><b>e l'interessato prima della scadenza può presentare la Comunicazione di proroga straordinaria ( più 3 anni) per estenderne la validità fino a 29 luglio 2024</b></p>	

Ancona, 19 gennaio 2020

**Il responsabile del procedimento**

**Dott.ssa Patrizia Eusebi**

